

BOZZA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI GARANTI DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 1

Il Consiglio dei Garanti si costituisce sulla base dei principi e delle regole che reggono il Partito Democratico e sono contenute nel **Manifesto dei Valori**, nel **Codice Etico** e nello **Statuto nazionale** ed in **quello della Regione Lombardia** approvato il 6 Settembre 2008 al quale fa particolare riferimento relativamente agli articoli 35 e 36 e fa suo il motto: **"Le ragioni della politica non debbono mai prevalere su quelle del diritto e dei regolamenti senza la necessità di un cambio anche solo formale degli stessi"**.

Art. 2

Il Consiglio dei Garanti è eletto dall'Assemblea Provinciale come da articolo 35 comma 1 dello Statuto regionale, i componenti durano in carica 4 anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 3

Nella prima seduta di insediamento, convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea Provinciale, dopo la verifica dei requisiti indispensabili degli eletti di cui all'Art.35 comma 1 dello Statuto Regionale e la conferma del numero degli aventi diritto per eventuali decadenze, i componenti del Consiglio eleggono fra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente con maggioranza qualificata (metà più uno degli aventi diritto al voto).

I componenti il Consiglio dimissionari possono essere surrogati a maggioranza semplice con altri proposti dal Presidente (riferimento all'art. 35 comma 3 dello Statuto regionale). E' prevista la decadenza per tutti quei membri che siano stati assenti ingiustificati dalle riunioni del Consiglio almeno 3 volte consecutive o il 50% delle riunioni nel corso dell'anno solare.

Art. 4

Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati, anche separatamente, su motivata mozione firmata da almeno 1/5 degli aventi diritto che con essa convocano validamente il Consiglio. La revoca è valida se approvata da una maggioranza qualificata.

In caso di revoca si definisce nella stessa riunione la data del successivo Consiglio per la nuova elezione.

Art. 5

Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi su un ordine del giorno trasmesso a tutti gli aventi diritto con una settimana di anticipo. Nel caso di riunione straordinaria ed urgente è ammesso un periodo minimo di due giorni ma tutti devono essere raggiunti da e-mail, sms o telefonate. Il Consiglio può essere validamente convocato su richiesta di almeno 1/5 degli aventi diritto con un ordine del giorno definito.

Art 6.

Le Riunioni del Consiglio ordinarie avvengono presso la sede provinciale del Partito Democratico e normalmente l'apertura sarà alle 18,30 (con un massimo di 15 minuti di tolleranza). In caso di Riunioni straordinarie come ad esempio quelle per votazioni di Regolamenti o discussione di casi sottoposti al Consiglio, la riunione si terrà in serata o il sabato pomeriggio.

Art. 7

Le riunioni del Consiglio saranno valide se risulta presente una maggioranza semplice (metà più uno degli aventi diritto al voto), con esclusione del caso in cui sia richiesto di votare per i Regolamenti nel qual caso servono i 3/4. Tranne i casi in cui sia espressamente richiesta una maggioranza qualificata, le votazioni per l'assunzione delle decisioni richiederanno una

maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) e saranno riportate a verbale a cura di un Membro allo scopo delegato.

La pubblicità delle decisioni del Consiglio è affidata al Presidente dopo aver consultato il Consiglio. Se necessario, sintesi del verbale sarà trasmessa al Segretario Provinciale e al Presidente della Direzione Provinciale.

Art. 8

Il Consiglio elegge al suo interno a maggioranza semplice:

- in base all'art.5 comma 6 del Regolamento Regionale un comitato di controllo per la certificazione dell'Albo degli iscritti che stili un regolamento di funzionamento e si faccia carico delle problematiche inerenti ai dati di iscritti ed elettori e ne riferisca al Consiglio per le opportune delibere;
- in base all'Art. 35 comma 8 del Regolamento Regionale, un Comitato per i Regolamenti contenenti le norme relative alla convocazione ed allo svolgimento del Consiglio dei Garanti, all'assunzione delle decisioni e dalla stesura dei verbali e dalle forme di pubblicità delle medesime, istruire le istanze in merito a quesiti riguardanti lo statuto e il codice etico pervenute, in modo da poterle sottoporre al vaglio del successivo Consiglio.

Il sujesteso Regolamento è stato approvato nella seduta del21 giugno 2010.